



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2022

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1 stabilisce che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

Il successivo comma 1-*bis* (da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8) stabilisce che l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 an-

nui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

La disposizione sanzionatoria così come oggi formulata non appare però improntata ad un reale criterio di progressività e proporzionalità e rischia dunque di creare situazioni in cui violazioni di entità assai diversa vengono sanzionate con medesima durezza. Se ciò già appare poco giustificabile di per sé, in un periodo di crisi economica come quello che il Paese sta attraversando, tale normativa può causare un danno grave a quegli operatori economici già in difficoltà i quali, peraltro non necessariamente con dolo, commettono violazioni di lieve o lievissima entità.

L'articolo unico del presente disegno di legge modifica quindi il citato comma 1-*bis* aggiungendo una ulteriore modulazione delle sanzioni ivi previste stabilendo che, qualora l'importo omesso non sia superiore a euro 5.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere superiore al triplo dell'importo omesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Se l'importo omesso non è superiore a euro 5.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere superiore al triplo dell'importo omesso ».

€ 1,00